



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE  
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff.III - Sez.V

Alle Strutture Territoriali delle Organizzazioni Sindacali:



S.A.P.Pe.

OSAPP

U.I.L. -PA/P.P.

SI.N.A.P.PE

C.I.S.L. - F.N.S.

U.S.P.P.

F.S.A. - C.N.P.P.

C.G.I.L.-F.P./PP

**Oggetto:** Accordo decentrato sull'organizzazione del lavoro del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Si invitano le Organizzazioni Sindacali in indirizzo alla riunione che si terrà presso questo Dipartimento Giustizia Minorile, sito in Roma via Damiano Chiesa n.24, in data 15 aprile 2019 alle ore 15.00, in merito all'accordo decentrato sull'organizzazione del lavoro del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Premesso quanto sopra, si trasmette quale informazione preventiva l'ipotesi di accordo redatta da questa Amministrazione.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Starita



*Ministero della Giustizia*

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

**IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL  
PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO IL  
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**

VISTO P.A.Q.N. per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria;

CONSIDERATO che nei limiti di quanto definito dall'Accordo Nazionale Quadro la contrattazione decentrata regola le materie espressamente individuate dall'art.24 comma 65 del D.P.R. 18 giugno 2002 nr.164 e l'ipotesi di cui all'art8 commi 4 -5 dell'A.Q.N. dell'Amministrazione;

**ARTICOLO 1  
(Campo di applicazione)**

1. Il presente accordo disciplina le materie indicate dall'art.24 comma 6 del D.P.R. 18 giugno 2002 nr.164 e le ipotesi di cui all'art.8 commi 4 – 5 dell'A.Q.N. dell'Amministrazione;
2. Il presente accordo si applica al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la sede del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

**ARTICOLO 2  
(Impiego del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria)**

Il P.C.D. 17 maggio 2018 stabilisce il contingente di Polizia Penitenziaria necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo e ad essi direttamente connessi, in complessive n. 67 unità, così suddivise nei ruoli:

Funzionari	Ispettori		Sovrintendenti		Agenti/Assistenti		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
6	11	2	2	1	36	9	67

L'organico così delineato è stato suddiviso come segue:

**Servizio/Reparto Sicurezza e Vigilanza**

Funzionari	Ispettori		Sovrintendenti		Agenti/Assistenti		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
1*	2	0	2	0	29	3	35

\* Il funzionario Responsabile del Servizio Sicurezza è individuato nell'ambito dell'Ufficio III del Capo Dipartimento.

**Segreteria Capo Dipartimento**

Funzionari	Ispettori		Sovrintendenti		Agenti/Assistenti		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
0	0	1	0	1	0	0	2



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

## Uffici Capo Dipartimento

Funzionari	Ispettori		Sovrintendenti		Agenti/Assistenti		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
3	3	1	0	0	2	0	9

## Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

Funzionari	Ispettori		Sovrintendenti		Agenti/Assistenti		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
2	5	0	0	0	3	4	14

## Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova

Funzionari	Ispettori		Sovrintendenti		Agenti/Assistenti		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
1	1	0	0	0	2	2	7

Il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Segreteria del Capo Dipartimento, gli Uffici del Capo Dipartimento, la Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile e la Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla Prova, appartenente ai diversi ruoli e qualifiche, potrà essere addetto, in ambito Dipartimentale, a compiti istituzionali, intendendosi per tali quelli attinenti alla sicurezza delle persone e della struttura.

### Articolo 3 (Articolazione orario di lavoro)

#### a) Reparto Sicurezza e Vigilanza.

L'orario di lavoro deve essere funzionale all'orario di servizio.

L'attuale organico di personale di Polizia Penitenziaria maschile e femminile rende necessario, in parte, derogare a quanto previsto dall'art.8 comma 4 dell'A.Q.N., pertanto i turni di servizio relativamente alle unità operative Vigilanza e Sala Regia, nonché i conduttori di automezzi avranno un orario settimanale su sette giorni h 24. L'articolazione dell'orario di lavoro è articolato a giorni alterni. L'ufficio servizi, la Segreteria di Sicurezza, l'ufficio automezzi, l'ufficio SDI avranno un orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali per sei ore continuative.

La programmazione mensile del servizio, che sarà esposta almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente, assicurerà la presenza di almeno due unità di personale nei turni serali, notturni e festivi.



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Il personale del ruolo Agenti/Assistenti e del ruolo Sovrintendenti impiegato presso le articolazioni del Reparto assicurerà, in presenza di esigenze di servizio, almeno due servizi mensili nelle unità operative Vigilanza e/o Sala Regia.

- b) Segreteria del Capo Dipartimento, gli Uffici del Capo Dipartimento, la Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile e la Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla Prova.**

L'orario di servizio, inteso quale periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza, comprende la fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00.

L'orario di lavoro, per contro, costituisce la misura della prestazione del lavoratore ed è il periodo di tempo giornaliero durante il quale il dipendente assicura la propria prestazione nell'ambito del rapporto di servizio.

L'orario di lavoro, contrattualmente disciplinato in regime di tempo pieno su un totale di 36 ore settimanali, viene articolato secondo le sottoelencate tipologie, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità su tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altre Amministrazioni:

- 1) Particolazione su sei giorni si svolge per sei ore continuative antimeridiane;
- 2) Particolazione su cinque giorni si svolge con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane: le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo, secondo, di norma, le seguenti diverse sotto articolazioni:
  - a. 6 ore giornaliere con 2 rientri settimanali di 3 ore ciascuno;
  - b. 6 ore giornaliere con 3 rientri settimanali di 2 ore ciascuno;
  - c. 7 ore e 12 minuti giornaliere.

E' imprescindibile che l'Amministrazione, nell'ambito delle tipologie di orario di cui sopra, assicuri la indefettibile pausa, fatta eccezione per la tipologia oraria di cui al punto 1), a meno che si realizzi quanto previsto dall'art. 10 del presente accordo.

## **Articolo 4** **(Flessibilità)**

L'accesso agli uffici avviene fra le 7.30 e le 9.30.

Con separato provvedimento dei direttori degli Uffici potranno essere autorizzate forme di flessibilità diverse ed ulteriori a quei dipendenti, che, per le specifiche esigenze di servizio, necessitino di diversa fascia oraria in relazione all'orario di servizio.

E' favorito nell'utilizzo dell'orario flessibile, con forme ulteriori rispetto al *range* temporale in entrata ed in uscita, il personale che sia portatore di comprovate situazioni individuali, familiari e sociali.



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Ne consegue che a ciascuna anticipazione o posticipazione in entrata dovrà corrispondere una anticipazione e posticipazione in uscita della medesima entità temporale, salva la possibilità di recuperare nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento l'eventuale debito orario.

In ogni caso, la posticipazione dell'orario in entrata all'interno del suddetto *range* temporale non dà diritto al buono pasto allorché l'orario ordinario giornaliero non superi comunque le sei ore e non ricorrano le altre condizioni per la maturazione dello stesso.

## **Articolo 5** **(Permessi orari e ritardi)**

L'ingresso al lavoro oltre le ore 9,30 può essere imputato a:

- 1) permesso compensativo orario, utilizzando le ore di straordinario per le quali non sia richiesta la relativa monetizzazione;
- 2) ritardo, sull'orario di ingresso al lavoro, che comporta l'obbligo di recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

## **Articolo 6** **(Pausa di lavoro)**

La durata dell'interruzione dell'attività lavorativa, di cui deve beneficiare il lavoratore in caso di orario giornaliero superiore alle 6 ore, è di almeno 30 minuti.

La pausa, così fissata in un intervallo minimo di 30 minuti, interviene dopo l'effettuazione continuativa di sei ore ordinarie di lavoro ed è irrinunciabile in quanto deputata al recupero delle energie psicofisiche, fatte salve le attività obbligatorie per legge.

Nondimeno, considerata l'ubicazione della sede centrale e l'assenza di mensa è prevista la possibilità di fruire della pausa nella fascia oraria che va' dalle ore 12,30 alle 15,30.

## **Articolo 7** **(Erogazione buono pasto)**

I buoni pasto vanno attribuiti nei seguenti casi:

- 1) al personale che svolge compiti istituzionali, per il quale è prevista la sostituzione per la pausa pranzo, per ogni turno di servizio che si protragga oltre le ore 14.30 per il pranzo e le 20.30 per la cena;
- 2) al personale che presta servizio in posti che non richiedano la sostituzione per la pausa pranzo, la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle 6 ore, con la relativa pausa, all'interno della quale va consumato il pasto;
- 3) al personale che presta servizio in posti che non richiedano la sostituzione per la pausa pranzo, che utilizza un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, ed in particolare secondo le sotto articolazioni previste dal presente accordo integrativo:



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

- a. 6 ore giornaliere con 2 rientri settimanali di 3 ore ciascuno più mezz'ora di pausa;
  - b. 6 ore giornaliere con 3 rientri settimanali di 2 ore ciascuno più mezz'ora di pausa;
  - c. 7 ore giornaliere e 12 minuti più mezz'ora di pausa.
- 4) per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno 3 ore di lavoro straordinario, sempre nel rispetto della pausa di mezz'ora.

## **Articolo 8** **(Rilevazione dell'orario di lavoro)**

Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato mediante sistema automatizzato all'uopo previsto, in grado di assicurare forme obiettive di controllo, nonché forme di raccolta dei dati in modo riservato. L'entrata e l'uscita dalla sede centrale del Dipartimento, per ragioni non attinenti al servizio, dovrà essere registrata mediante il citato sistema automatizzato.

## **Articolo 9** **(Lavoro straordinario)**

Le prestazioni lavorative eccedenti le tipologie di orario di lavoro devono essere preventivamente ed espressamente autorizzate dal direttore dell'Ufficio per comprovate esigenze di servizio fino al limite mensile massimo consentito dalla normativa vigente e vengono retribuite in base alla certificazione dell'effettivo espletamento, mediante compilazione di apposito modulo prestampato.

Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario richiesto.

Verrà inserito nei turni di servizio che richiedono il ricorso al lavoro straordinario preferibilmente il personale che abbia preventivamente espresso il proprio consenso.

Le ore di straordinario, in quanto eccedenti l'ordinario orario di lavoro, saranno retribuite nei limiti delle risorse economiche a tal fine messe a disposizione sull'apposito capitolo di bilancio stanziato per l'esercizio finanziario di riferimento.

Al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dichiarato dalla competente commissione medica ospedaliera (CMO) parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del D.P.R. 25.10.1981, nr.738, non potranno essere richieste prestazioni per lavoro straordinario.

Il personale di Polizia Penitenziaria in situazione monoparentale, o che si trovi in una delle condizioni previste dalla Legge 53/2000 è esentato, a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario e turni notturni, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 05.02.1992, nr.104.



# *Ministero della Giustizia*

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

## **Articolo 10** **(Recupero e riposi compensativi)**

Qualora per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero lo stesso può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.

Il riposo compensativo deve essere fruito come previsto dall'art.11 dell'A.Q.N. nel corso dell'anno solare in cui è stato maturato e non può comunque eccedere le venti giornate lavorative.

## **Articolo 11** **(Impiego del personale con oltre 50 anni di età o con più di 30 anni di servizio)**

Il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il 50° anno di età o che abbia oltre 30 anni di servizio è esentato, a richiesta, dalle turnazioni notturne salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**PARTE PUBBLICA**